

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'**  
**"COSTABRUNELLA s.r.l."**

Ventidue agosto duemilasette, in Borgo Valsugana, Via A. Spagolla n. 7, presso lo studio del Notaio Donato Narciso.

**22 AGOSTO 2007**

**NOTAIO ROGANTE**

Io sottoscritto Dr Flavio Narciso, Notaio in Arco, con studio ivi, alla Via Guglielmo Marconi n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti Di Trento e Rovereto, ricevo questo atto al quale intervengono:

**P A R T I**

- **COMUNE DI PIEVE TESINO** ente pubblico, con sede in Pieve Tesino (provincia di Trento), Piazza G. Buffa Schievano n 1, Codice Fiscale 00249810227, in persona del Sindaco:
  - **ROMAN** Selvino, nato a Pieve Tesino (provincia di Trento) il 7 agosto 1941, elettivamente domiciliato presso il Comune di Pieve Tesino, cittadino italiano, alla stipula del presente atto autorizzato in virtù dello Statuto Comunale e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 luglio 2007, già esecutiva;
- **COMUNE DI CINTE TESINO** ente pubblico, con sede in Cinte Tesino (provincia di Trento), Via Don Dalmonego n. 45, Codice Fiscale 00302450226, in persona del Sindaco:
  - **CECCATO** Leonardo, nato a Borgo Valsugana (provincia di Trento) il 17 agosto 1964, elettivamente domiciliato per la carica presso il Comune di Cinte Tesino, cittadino italiano, alla stipula del presente atto autorizzato in virtù dello Statuto Comunale e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2007, già esecutiva;
- **COMUNE DI CASTELLO TESINO** ente pubblico, con sede in Castello Tesino (provincia di Trento), Via Dante n. 12, Codice Fiscale 00247030224, in persona del Sindaco:
  - **DORIGATO** Giorgio, nato a Castello Tesino (provincia di Trento) il 30 settembre 1947, elettivamente domiciliato presso il Comune di Castello Tesino, cittadino italiano, alla stipula del presente atto autorizzato in virtù dello Statuto Comunale e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 6 agosto 2007, già esecutiva;
- **"SO.G.E.A.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENERGIE ALTERNATIVE TRENTO s.r.l."**, costituita in Italia il 30 novembre 2006, con sede in Trento, Via Oriola n. 12, con capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 02002230221, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante:
  - **BETTI** Vittorino, nato a Trento il 31 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, alla stipula del presente atto autorizzato in virtù

dei poteri conferitigli dal vigente Statuto.

Sono altresì presenti, al solo fine di accettare la carica sociale che verrà agli stessi conferita:

- **FIETTA** Lanfranco, nato a Pieve Tesino (provincia di Trento) il 7 aprile 1952, ivi domiciliato alla Piazza Dante n. 7/A, Codice Fiscale FTT LFR 52D07 G656L, cittadino italiano;
- **VIALLI** Massimiliano, nato a Bolzano il 31 luglio 1962, domiciliato in Trento, Via Oriola n. 27, Codice Fiscale VLL MSM 62L31 A952M, cittadino italiano.

Delle cui identità personali, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo.

#### **ARTICOLO 1**

E' costituita tra i componenti la società a responsabilità limitata denominata "**COSTABRUNELLA s.r.l.**", regolata dal presente atto, dallo Statuto di cui in prosieguo, nonché dalla normativa generale e speciale in materia.

#### **ARTICOLO 2**

La società ha:

- sede nel Comune di Pieve Tesino (provincia di Trento) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese;
- durata al 31 dicembre 2042;
- capitale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

#### **ARTICOLO 3**

La società ha per oggetto la produzione e vendita di energia da fonte idroelettrica sul torrente Grigno e sul torrente Tolvà come da domanda depositata presso la Provincia Autonoma di Trento in data 21 febbraio 2005.

Le attività strumentali sono indicate nello Statuto.

#### **ARTICOLO 4**

Il capitale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) viene interamente sottoscritto dai soci nel seguente modo:

- dal **COMUNE DI PIEVE TESINO** per Euro 5.352,00 (cinquemilatrecentocinquantaquattro virgola zero zero);
- dal **COMUNE DI CASTELLO TESINO** per Euro 5.004,00 (cinquemilaquattro virgola zero zero);
- dal **COMUNE DI CINTE TESINO** per Euro 1.644,00 (milleseicentoquarantaquattro virgola zero zero);
- dalla società "**SO.G.E.A.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENERGIE ALTERNATIVE TRENTO s.r.l.**" per Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero)

Presso la "CASSA RURALE DI CASTELLO TESINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa", con sede in Castello Tesino (provincia di Trento), è stato interamente versato il capitale sociale, alla cui riscossione è delegato l'Organo Amministrativo, come risulta dalle quattro ricevute, che previa dispensa dalla lettura data a me Notaio si allegano tutte al presente atto sotto la lettera "**A**" in copia certificata conforme da me Notaio.

## ARTICOLO 5

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione di cinque membri sono nominati fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale del 2012:

- **FIETTA** Lanfranco, come sopra identificato, con la qualifica di Presidente;
- **DORIGATO** Giorgio, come sopra identificato, con la qualifica di consigliere;
- **CECCATO** Leonardo, come sopra identificato, con la qualifica di consigliere;
- **BETTI** Vittorino, come sopra identificato, con la qualifica di consigliere;
- **VIALLI** Massimiliano, come sopra identificato, con la qualifica di consigliere.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione **FIETTA** Lanfranco è conferita per tutta la sua durata in carica in via esclusiva anche l'attività ed il controllo della prevenzione infortuni, delle malattie professionali, della tutela dell'ambiente e comunque dell'osservanza da parte della società e delle maestranze di tutte le norme riguardanti la salute, la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e il rispetto di tutte le norme prescritte in materia di igiene e sanità.

Gli altri membri sono completamente esonerati da ogni responsabilità nelle materie sopra indicate ed ove partecipino alla produzione sottostanno, per quanto sopra, alla direzione, controllo e responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione **FIETTA** Lanfranco.

Il Consiglio di Amministrazione testè costituito delega a **BETTI** Vittorino i seguenti poteri:

- di compiere tutti gli atti utili o necessari all'ottenimento delle concessioni;
- di gestire i rapporti con le banche;
- di reperire e negoziare i finanziamenti secondo le direttive e i budget periodici fissati dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta disgiuntamente al Presidente **FIETTA** Lanfranco ed all'Amministratore delegato **BETTI** Vittorino nei limiti dei poteri delegati.

Il Presidente è anche autorizzato ad apportare al presente atto tutte le modifiche che si rendessero necessarie al fine di consentirne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato accettano la carica agli stessi conferita e dichiarano che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità o di decadenza.

## ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2007.

## ARTICOLO 7

Le spese di costituzione, preventivate in Euro 1.650,00

(milleseicentocinquanta virgola zero zero), sono a carico della società.

Si riporta di seguito lo Statuto, dal quale è regolata la presente società:

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione**

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "**COSTABRUNELLA s.r.l.**".

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto**

La società ha per oggetto la produzione e vendita di energia da fonte idroelettrica sul torrente Grigno e sul torrente Tolvà come da domanda depositata presso la Provincia Autonoma di Trento in data 21.02.2005.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà perseguire tale oggetto direttamente oppure indirettamente, assumendo partecipazioni in altri Enti o società.

Potrà altresì compiere tutte quelle attività affini o connesse alle precedenti nonché le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purchè utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Articolo 3**

##### **Sede**

La Società ha sede in Pieve Tesino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2042.

#### **Articolo 5**

##### **Capitale**

Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica a favore della società. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti

del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere omesso.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 6**

##### **Domiciliazione**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 7**

##### **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi compete agli altri soci il diritto di prelazione.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti diritti o quote.

Il socio che intende trasferire la sua quota o parte di essa, deve darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata specificando il nome dell'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata.

Se più soci esercitano il diritto di prelazione, l'acquisto avverrà in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di esse possedute.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

#### **Articolo 8**

##### **Morte del socio**

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### **Articolo 9**

##### **Recesso**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni previste dall'articolo 2473 c.c. e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 10**

##### **Esclusione**

Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenze passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

#### **Articolo 11**

##### **Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati.

In caso di disaccordo sulla valutazione delle partecipazioni la stessa verrà effettuata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

#### **Articolo 12**

##### **Unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

#### **Articolo 13**

##### **Amministratori**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

#### **Articolo 14**

##### **Durata della carica, revoca, cessazione**

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo di cinque anni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 15**

##### **Consiglio di amministrazione**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

#### **Articolo 16**

##### **Adunanze del consiglio di amministrazione**

Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 quinto comma c.c., su richiesta della maggioranza degli amministratori o in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,

quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

#### **Articolo 17**

##### **Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Articolo 18**

##### **Rappresentanza**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 19**

##### **Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

#### **Articolo 20**

##### **Organo di controllo**

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

## **Articolo 21**

### **Composizione e durata**

Il collegio sindacale se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

## **Articolo 22**

### **Cessazione dalla carica**

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

## **Articolo 23**

### **Revisore**

Qualora, in alternativa al collegio sindacale la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

## **Articolo 24**

### **Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della

società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

#### **Articolo 25**

##### **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **Articolo 26**

##### **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 27, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 31 del presente statuto.

#### **Articolo 27**

##### **Assemblea**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 24 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto

pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Articolo 28**

##### **Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

#### **Articolo 29**

##### **Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

#### **Articolo 30**

##### **Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 28. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 31**

##### **Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 24 lettere d) , e) ed f) è comunque

richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

**Articolo 32**  
**Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

**Articolo 33**  
**Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Si applica, allo scioglimento, quanto disposto dagli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

**Articolo 34**  
**Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata.

**ATTO PUBBLICO**

scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su dodici pagine (compresa la presente) di tre fogli e da me letto alle Parti, che l'approvano.

Sottoscritto alle ore diciassette e venticinque minuti.  
Firmati: Vittorino Betti, Massimiliano Vialli, Giorgio Dorigato, Leonardo Ceccato, Lanfranco Fietta, Selvino Roman, Flavio Narciso Notaio. V'è l'impronta del sigillo notarile.